

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
dott. Ettore NESI - presidente
dott. Rocco PAVESE - consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa 192/06, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
CLIENTE, (OMISSIS),

appellante

E

BANCA SPA, (OMISSIS)

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato l'8.4.06, **CLIENTE** ha proposto appello avverso la sentenza 784/05, del Tribunale di Matera/sezione sfalcio, che -decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo 26.1.94, dell'importo di L. 27.681.327, oltre interessi di mora e spese, emesso a carico di essa G., e a favore della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania-:

1.1 - rigettava l'opposizione della **CLIENTE**;

1.2 - condannava l'opponente medesimo al pagamento delle spese di lite in favore di **BANCA S.P.A.** (già OMISSIS), cessionaria del credito e come tale costituitasi in giudizio con comparsa 5.6.2000.

L'appellante **CLIENTE** ha invocato la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, e, in subordine, la riduzione della somma dovuta; con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:

1.3 - che non sussistevano i presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e che il creditore opposto non aveva prodotto alcun documento probatorio circa l'entità del credito;

1.4 - che il tasso convenzionale del 16% violava la soglia di cui alla L. n. 108 del 1996 (c.d. legge antiusura);

1.5 - che la fideiussione omnibus -in forza della quale la **BANCA** aveva agito nei confronti di essa **CLIENTE** - era nulla, stante il disposto dell'art. 1938 cod. civ. come modificato dall'art. 10 L. n. 154 del 1992, quanto meno con riguardo alle rate scadute al 9.7.92 (data di entrata in vigore della legge suddetta), e che la motivazione del Tribunale, sul punto, era del tutto carente;

1.6 - che le rate del prestito oggetto di controversia erano costituite in parte da capitale e in parte da quota scalare di interessi, con la conseguenza che -riconoscendo al creditore gli interessi sull'importo complessivo della rata- si violava il divieto di anatocismo.

par.

2. L'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese. Al riguardo ha dedotto, in sintesi:

2.1 - in via preliminare, che la *vocatio in jus* in appello era nulla, per violazione degli artt. 163 n. 7 e 164, richiamati dal 342 c.p.c., come da modifiche introdotte con L. n. 353 del 1990;

2.2 - nel merito, che l'appello era infondato, giacché:

2.2.1. il contratto di mutuo era stato stipulato il 22.11.91, con conseguente inapplicabilità della L. n. 108 del 1996;

2.2.2. la fideiussione prestata dalla **CLIENTE** non era 'omnibus', avendo ad oggetto esclusivamente le obbligazioni assunte dal debitore principale in relazione al suddetto contratto, ferma restando l'inapplicabilità della L. n. 154 del 1992 al caso di specie, anche qui *ratione temporis*;

2.2.3. non si era in presenza di interessi anatocistici in senso proprio, perché la prestazione restitutiva del mutuatario comprendeva tanto il capitale mutuato quanto gli interessi, divenendo pertanto gli interessi stessi capitale da restituire al mutuante.

par.

3. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 15.10.13.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. In via preliminare, si osserva che:

4.1. la legittimazione di **BANCA** -società incorporante CASTELLO S.R.L., nella qualità di procuratore di INTESA S.P.A., a sua volta incorporante INTESA CREDITI S.P.A. (subentrata sin dal primo grado alla Caricai)- risulta dalla documentazione in atti (sub 3, 4, 5, 6 fascicolo appellato), e comunque non è stata posta in discussione dall'appellante;

4.2. l'eccezione di nullità della *vocatio in jus*, sollevata da parte appellata, è infondata, poiché le norme invocate non sono applicabili alla presente causa, che è iniziata prima dell'entrata in vigore (30.4.95) della l. 353/90, per l'esattezza nel 1994.

5. Nel merito -premessi che i documenti in atti, ed in primis il contratto stipulato tra le parti, non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione- si osserva quanto segue.

5.1. Col primo motivo l'appellante si è dolta della violazione della L. n. 108 del 1996. Esso è infondato, poiché **'a seguito della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, i criteri fissati dalla disciplina, oggetto dell'interpretazione anzidetta, introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108. in ordine alla determinazione del carattere usurario degli interessi, non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito'** (ex multis, Cass., sez. 3, sentenza 9532 del 22.4.10).

Ne deriva, ancora per giurisprudenza consolidata, che **"con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle**

parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante' (Cass., sez. 1, sentenza 25182 del 13.12.10): condizioni qui neppure dedotte.

5.2. Col secondo motivo l'appellante ha sostenuto la nullità della fideiussione per contratto con norme imperative, segnatamente con l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla L. n. 154 del 1992.

Il motivo è infondato (sebbene sia vero, in punto di fatto, che la motivazione del primo giudice sia del tutto carente). Ciò per l'assorbente ragione che la fideiussione sottoscritta dalla G. non era affatto una fideiussione omnibus, ovvero generale, bensì una fideiussione circoscritta alle obbligazioni sorte a carico del debitore principale dal contratto di mutuo 22.11.91 (documento in originale sub 4 fascicolo B produzione banca in primo grado).

5.3. Col terzo motivo l'appellante si è doluta dell'anatocismo asseritamente praticato in suo danno. Il motivo è parzialmente fondato.

Occorre premettere che nel contratto non è prevista alcuna capitalizzazione degli interessi (tipica, piuttosto, dei conti correnti dell'epoca), essendo gli stessi incorporati nella rata mensile, comprensiva di una quota capitale e di una quota interessi, secondo un piano di ammortamento predeterminato (salvo le variazioni del tasso base del 16%, agganciato al tasso ufficiale di sconto), per un totale di 60 rate. Si rileva poi che l'importo in conto capitale è dato dalla somma di L. 17.686.793 per capitale in senso proprio (rate non ancora scadute) + L. 5.706.585 per la quota parte di capitale delle 17 rate mensili scadute (vedi piano di ammortamento, sub 5 fascicolo D produzione banca in primo grado), per un totale di L. 23.393.378.

Ciò posto, occorre pronunciare distinte condanne di pagamento in favore dell'istituto bancario.

La prima concerne il capitale di L. 23.393.378 (pari a Euro 12.081/67), oltre interessi convenzionali che decorrono:

-dalla data della domanda (24.1.94) per la quota parte di L. 17.686.793, pari a Euro 9.134/46;

-dalla scadenza delle singole rate per l'importo residuo, sino al soddisfo.

La seconda concerne gli interessi già maturati, cioè L. 4.628.582, pari a Euro 2.390/46, su cui non sono dovuti altri interessi, in assenza di specifica domanda della banca (cfr. art. 1283 cod. civ.).

par.

6. Sussistono giusti motivi, ravvisabili nel parziale accoglimento dell'opposizione, per compensare le spese del doppio di giudizio, liquidate in dispositivo, nella misura del 20%, ponendo il residuo a carico dell'opponente.

Le spese di c.t.u., già liquidate dal primo giudice (decreto 21.3.2000) sono poste a carico della G..

P.O.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

- **CLIENTE**

nei confronti di

- BANCA

avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 784/05, pubblicata il 13.12.05, ogni diversa istanza di opposizione e deduzione disattesa, così provvede:

I. revoca il decreto ingiuntivo opposto;

II. condanna CLIENTE al pagamento, in favore di BANCA, di Euro 12.081/67, oltre interessi come da motivazione; Euro 2.390/46;

III. condanna CLIENTE al pagamento dell'80% delle spese del doppio grado di giudizio, in favore di BANCA spese che liquida come segue:

- in 1 grado, a titolo di compensi, Euro 320/00 per la fase di studio, 240/00 per la fase introduttiva, 240/00 per la fase istruttoria, 320/00 per la fase decisoria;
- in 2 grado, a titolo di compensi, Euro 384/00 per la fase di studio, 288/00 per la fase introduttiva, 384/00 per la fase decisoria, a titolo di esborsi, per un totale di Euro 2.176/00, oltre IVA e contributi come per legge;

IV. compensa per il residuo le spese di giudizio;

V. pone le spese di consulenza a carico di CLIENTE.

Così deciso in Potenza, camera di consiglio il 22 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2013.

****La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.***